

STATUTO
Associazione CNCP:Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile un'Associazione scientifica e professionale denominata "Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti - CNCP".

L'Associazione opera senza distinzione di nazionalità, razza, religione, condizione sociale e appartenenza politica riconoscendo e valorizzando le differenze in un'ottica antidiscriminatoria, appropriata alla multiculturalità della società moderna.

ARTICOLO 2 - SEDE

L'Associazione "Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti - CNCP", in seguito denominata CNCP o Associazione, ha sede in piazza Vittorio Emanuele II, 99, piano 2°, int. 4 - 00185 Roma; potranno essere istituite sedi periferiche.

ARTICOLO 3 - OGGETTO E SCOPI SOCIALI

L'Associazione è apolitica, non ha scopi di lucro e si propone la seguenti finalità :

- a) sviluppare la professione promuovendo la qualità in campo nazionale ed internazionale attraverso studi e ricerche sul Counselling;
- b) organizzare e patrocinare seminari, conferenze e convegni per approfondire lo studio e diffondere la pratica del Counselling;
- c) promuovere la formazione permanente dei soci sia attraverso l'organizzazione di attività inerenti gli scopi dell'Associazione sia attraverso il sostegno a scambi culturali e a programmi di formazione permanente in Italia e all'estero;
- d) diffondere la conoscenza di riviste, testi, trattati, monografie e pubblicazioni sul tema nonché realizzare pubblicazioni finalizzate alla diffusione e valorizzazione della professione;
- e) fornire ad Enti pubblici e privati assistenza per l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e di aggiornamento, teorici e pratici, per operatori psico-socio-sanitari delle Scuole di ogni ordine e grado di istruzione, della Sanità, ecc. Collaborare, mediante apposite convenzioni, con strutture e servizi sociali la cui natura operativa sia compatibile con le finalità dell'Associazione.
- f) definire gli standard di formazione per l'esercizio della professione di Counsellor, anche in conformità agli standard europei;
- g) accreditare programmi di Scuole ed Istituti di formazione al Counselling;
- h) predisporre centri di documentazione e banche dati sull'attività dei Counsellor e sui programmi delle Scuole ed Istituti accreditati onde consentire di promuovere la qualità, di monitorare la composizione e le caratteristiche del mercato, i fabbisogni del territorio, l'andamento dell'attività dei soci e dei programmi accreditati, il grado di soddisfazione dell'utenza;

i) promuovere una rete informatica fra i soci, che permetta un collegamento rapido, efficiente e costante e uno scambio di informazioni adeguate ai bisogni culturali e professionali per una gestione agevole e moderna dell'attività associativa;

l) promuovere la collaborazione e lo scambio con associazioni nazionali ed internazionali che abbiano analoghe finalità anche al fine di creare Associazioni sovranazionali in accordo con le direttive CEE.

ARTICOLO 4 - DURATA

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 5 - NORME DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

Il CNCP considera il presente Statuto anche come normativa di autoregolamentazione della qualità professionale a tutela sia dei Counsellor che degli utenti. Per la tutela del cittadino esistono leggi proprie di ogni nazione alle quali il Counsellor, secondo il luogo in cui opera, dovrà fare riferimento.

Entro un anno dalla sua costituzione il CNCP adotterà un Regolamento e un Codice deontologico

ARTICOLO 6 - DEFINIZIONI

Il Counselling è un processo relazionale tra Counsellor e Cliente, o Clienti (individui, famiglie, gruppi o istituzioni).

Il **Counsellor** è la figura professionale che aiuta a cercare soluzioni di specifici problemi di natura non psicopatologica e, in tale ambito, a prendere decisioni, a gestire crisi, a migliorare relazioni, a sviluppare risorse, a promuovere e a sviluppare la consapevolezza personale su specifici temi. L'obiettivo del Counselling è fornire ai Clienti opportunità e sostegno per sviluppare le loro risorse e promuovere il loro benessere come individui e come membri della società affrontando specifiche difficoltà o momenti di crisi.

Il **Cliente** è la persona, la coppia, la famiglia o l'organizzazione che richiede di essere aiutata mediante un'opera di supporto, in un percorso formativo o un processo di sviluppo personale inerente una specifica problematica.

ARTICOLO 7 - RESPONSABILITA' DEL COUNSELLOR

La relazione di Counselling ha il suo fondamento nel rispetto reciproco definito da precisi confini professionali.

Il Counsellor, consapevole delle differenze personali e culturali, riconosce la libertà del Cliente di esprimere se stesso, i suoi bisogni e le sue credenze, riconosce il suo diritto di autodeterminarsi e di stabilire gli obiettivi per il proprio sviluppo e benessere.

E' responsabilità del Counsellor operare nell'ambito delle competenze che gli sono proprie e per le quali ha avuto una formazione adeguata e certificata.

E' responsabilità del Counsellor farsi carico della propria formazione permanente, del proprio continuo sviluppo personale e professionale e della propria supervisione.

E' responsabilità del consulente rispettare le norme etiche stabilite dal Codice Deontologico, come specificato dall'Art. 5

ARTICOLO 8 - CONTRATTO DI PRESTAZIONE

Il Counsellor definisce tramite l'analisi della domanda l'indicazione elettiva e preferenziale all'intervento di Counselling

La prestazione professionale è regolata da un esplicito e reciproco accordo contrattuale e termina con la conclusione del contratto.

Counsellor e Cliente hanno reciproci diritti e doveri, strutturati in base al Codice Deontologico, che è compito del Counsellor esplicitare. Tali diritti e doveri attengono sia alla relazione professionale in generale sia allo specifico ambito cui la prestazione si riferisce.

Il Counsellor ha discrezionalità nel prendere in carico il Cliente.

La componente economica a carico del cliente deve essere sempre stabilita in modo chiaro nel primo incontro professionale. L'interruzione del rapporto, per qualsivoglia motivo, dovrà essere accompagnato dalle cautele necessarie ad evitare disagi al Cliente.

Sarà cura del Counsellor mantenere la relazione di Counselling entro limiti di tempi, obiettivi e contenuti tali da non creare sovrapposizioni indebite con un trattamento di tipo psicoterapico.

Dopo il termine del contratto mantengono la loro validità le norme del Codice Deontologico riguardanti il segreto professionale nonché quelle tendenti ad evitare ogni strumentalizzazione della relazione a scopi diversi da quelli originari.

ARTICOLO 9 - RICERCA

Le attività di ricerca devono essere effettuate nel pieno rispetto dei principi etici, della dignità e del benessere di tutti i soggetti coinvolti.

ARTICOLO 10 - SOCI

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- soci fondatori: persone fisiche designate dai legali rappresentanti delle Scuole aderenti al CNSP che partecipino all'Assemblea Generale costituente o che facciano domanda d'iscrizione al direttivo *pro-tempore* entro il 15 luglio 2002.
- soci ordinari professionisti: Counsellor diplomati presso una delle scuole afferenti al CNSP o a scuole ed organizzazioni dichiarate equipollenti secondo le norme del regolamento.
- soci ordinari formatori: docenti e supervisori delle scuole afferenti al CNSP o in scuole e organizzazioni dichiarate equipollenti secondo le norme del regolamento.
- soci sostenitori: Associazioni, Scuole ed Istituti di formazione, enti o privati che intendano supportare l'Associazione nel conseguimento dei suoi scopi istituzionali.

Tutti i soci hanno diritto di voto e sono tenuti a pagare la quota sociale annua e, se in regola con i pagamenti, possono esercitare il diritto all'elettorato attivo e passivo, quest'ultimo

passati tre anni dalla prima iscrizione. Ogni socio si impegna ad accettare e rispettare lo Statuto, il Regolamento ed il Codice di deontologia professionale dell'Associazione.

ARTICOLO 11 – ACCESSO ALL'ASSOCIAZIONE

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, rientrando nelle categorie del precedente art. 5, ne facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo. Quest'ultimo, ascoltato il parere della "Commissione accesso" di cui all'art. 21, lettera d), vota sull'ammissione secondo i criteri previsti dal Regolamento.

ARTICOLO 12 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

1) per dimissioni comunicate per iscritto mediante lettera raccomandata a.r. indirizzata all'Associazione ;

2) per esclusione deliberata a maggioranza assoluta dall'Assemblea Generale; in tale Assemblea il socio nei cui confronti deve deliberarsi l'esclusione non ha diritto di voto.

L'esclusione può essere deliberata nei confronti dei:

- soci che agiscono in contrasto con i principi statutari, regolamentari e/o deontologici dell'Associazione;
- soci che non soddisfino più i requisiti sulla qualità delle attività professionali secondo i criteri stabiliti nel Regolamento;
 - soci non in regola con il pagamento della quota associativa dopo due richiami effettuati dal Segretario Tesoriere;
- soci nei cui confronti la Commissione di etica e di deontologia professionale abbia pronunciato tre ammonizioni.

La decisione, presa salvaguardando il contraddittorio tra le parti, dovrà essere comunicata al socio escluso mediante lettera raccomandata a.r., contenente le motivazioni in base alle quali è stato escluso; avverso detto provvedimento, il socio potrà proporre opposizione entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, mediante lettera raccomandata a.r. contenente i motivi dell'opposizione. Su di essa, deciderà l'Assemblea Generale straordinaria, convocata ad hoc dal Consiglio Direttivo .

Sino alla decisione sull'opposizione, il socio resta sospeso.

ARTICOLO 13 - ORGANI

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale
- b) il Consiglio Direttivo, il suo Presidente, Vice-presidente e Segretario
- c) il Comitato Scientifico
- d) le Commissioni, di cui al successivo art. 20.
- e) il Tesoriere

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA GENERALE (AG)

L'Assemblea Generale Ordinaria (AGO) è convocata ogni anno entro il mese di aprile al fine dell'approvazione del bilancio annuale di gestione e per il rinnovo delle cariche eventualmente scadute o in scadenza

L'AG designa preliminarmente il Presidente della riunione e il segretario che lo assiste con il compito di verbalizzare lo svolgimento della stessa.

Ciascun socio dispone di un voto; sono ammesse deleghe scritte, da attribuirsi anche via fax diretto all'Associazione; ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Compete all'AGO autorizzare la costituzione di sedi periferiche e decretarne lo scioglimento; le sedi periferiche potranno operare sia in Italia che all'estero.

E' compito dell'AGO approvare linee guida per la realizzazione dello scopo associativo, come delineato all'art. 3, eleggere i membri del Consiglio direttivo (art. 13) scegliendo tra coloro che abbiano presentato all'AGO la loro candidatura o abbiano accettato l'altrui designazione; deliberare sull'esclusione dei soci secondo i criteri previsti dall'art. 12.

L'AGO stabilisce annualmente la quota associativa per ogni categoria di soci.

Potranno essere convocate Assemblee Generali Straordinarie (AGS) ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità e, in ogni caso, qualora ne faccia richiesta scritta almeno un decimo degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative.

L'AG, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione inviata a tutti i soci attraverso posta elettronica almeno 15 giorni prima della riunione. Nella delibera sono fissati l'ordine del giorno su cui l'Assemblea è chiamata ad esprimersi, il luogo, giorno ed ora della prima convocazione, nonché, il luogo, giorno ed ora della seconda convocazione, ove la prima andasse deserta o non fosse raggiunta la richiesta percentuale di presenti.

Per le maggioranze valgono le disposizioni di cui all'art. 21 Codice civile.

Compete all'AGS sciogliere l'Associazione e devolverne il patrimonio ad associazioni similari previa nomina di un commissario liquidatore.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO (CD)

Il Consiglio Direttivo è costituito da 3 a 7 membri eletti dall'AGO. Nomina, mediante elezione a maggioranza dei componenti, il suo Presidente, il Vice-presidente ed il Segretario Generale scegliendoli tra i suoi componenti. Designa il Tesoriere che può essere scelto anche tra non soci.

Il CD adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dei compiti dell'Associazione in conformità alle linee indicate dall'AG, elegge il Comitato scientifico di cui all'art. 20, elegge i componenti delle Commissioni di cui all'art. 21, predispone, di concerto con il SG ed il Tesoriere, il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'AG.

Delibera inoltre l'ammissione dei nuovi soci dopo aver sentito il parere della "Commissione accesso" di cui all'art. 20, lettera d).

Il CD resta in carica per cinque anni; ove, prima della scadenza, dovessero venir meno uno o più Consiglieri, si provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione. I Consiglieri cooptati resteranno in carica sino alla successiva AG che potrà confermarli o sostituirli; il mandato dei Consiglieri cooptati scadrà quindi alla stessa data del mandato dei Consiglieri eletti.

Le deliberazioni del CD saranno comunque e sempre adottate a maggioranza semplice dei componenti; in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

ARTICOLO 16 - PRESIDENTE

Il Presidente del CD rappresenta l'Associazione e ne mette in atto il programma di attività deliberato dall'AG e dal CD; resta in carica cinque anni.

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi agli effetti sia sostanziali che processuali, attivi e passivi e ha la firma per tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Il Presidente potrà delegare in tutto od in parte le sue attribuzioni al Vice-presidente. La delega dovrà essere data per iscritto.

Il Presidente non può essere eletto per più di due volte consecutive.

ARTICOLO 17 - VICE-PRESIDENTE

Il Vice-presidente può sostituire il Presidente nelle sue funzioni per delega scritta dello stesso o, in caso di forza maggiore, per delibera del CD. In caso di necessità e urgenza può mettere in atto provvedimenti che avranno piena efficacia solo se ratificati dal CD.

ARTICOLO 18 - SEGRETARIO GENERALE (SG)

Il Segretario Generale dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo e tiene il libro dei verbali; tiene ed aggiorna il libro dei soci; predispone di concerto con il Tesoriere gli elementi necessari alla redazione del bilancio della gestione annuale.

ARTICOLO 19 - TESORIERE

Il tesoriere ha la responsabilità della cassa dell'Associazione; tiene i libri contabili e gli altri eventualmente richiesti da vigenti disposizioni di legge o statutarie. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea Generale per l'approvazione.

ARTICOLO 20 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è costituito da 3 membri eletti dal CD, ed esterni ad esso, allo scopo di verificare la qualità sul piano scientifico delle attività dell'Associazione.

ARTICOLO 21 - COMMISSIONI

Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti:

- a) Commissione qualità dei percorsi formativi e accreditamento degli Enti di formazione;
- b) Commissione servizi e tutela degli iscritti;
- c) Commissione pubbliche relazioni, pubblicità e investimenti;
- d) Commissione accesso all'Associazione e controllo qualità delle attività professionale degli iscritti;
- e) Commissione tutela dei clienti e rapporti con le associazioni dei clienti;
- f) Commissione di Etica e Deontologia Professionale.

I membri delle suddette Commissioni sono eletti dal CD e svolgono la loro attività secondo quanto stabilito dal Regolamento associativo.

ARTICOLO 22 – RIMBORSI

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Il CD potrà deliberare di volta in volta rimborsi da versare a coloro che abbiano sostenuto proprie spese in relazioni ad incarichi ricevuti dal CD.

ARTICOLO 23 - REGOLAMENTO

Per quanto non previsto dal presente Statuto viene fatto rinvio al Regolamento, che verrà presentato dai soci fondatori per la sua approvazione nella AGO entro un anno dalla costituzione dell'Associazione.

ARTICOLO 24 - LIBRI SOCIALI

Oltre i libri sociali previsti dal Codice civile e dal Regolamento di cui all'Art. 23 dell'Associazione, saranno redatti, e costantemente aggiornati, a cura del CNCP due registri: il registro dei counsellor e il registro delle Scuole o Istituti di formazione al Counselling accreditati presso il CNCP. I criteri di iscrizione e di accreditamento saranno previsti nel Regolamento.

ARTICOLO 25 - PATRIMONIO

L'Associazione può ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti nazionali ed internazionali e da privati.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative annue;
- eventuali erogazioni, elargizioni ed altro;

- contributi straordinari dei soci;
- proventi straordinari per attività dell'Associazione: ricerche, manifestazioni scientifiche, pubblicazioni e diritti d'autore ed altro assimilabile;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ARTICOLO 26 - BILANCIO D'ESERCIZIO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 20, comma 1, Codice civile, ogni anno viene predisposto il bilancio di esercizio. L'esercizio inizia con il giorno 1 del mese di gennaio di ogni anno e termina al giorno 31 del mese di dicembre dello stesso anno. Per il primo anno, esso inizia dal giorno della costituzione dell'Associazione per terminare il successivo 31 dicembre. Valgono, per la sua redazione, i principi contabili generalmente accettati dall'Associazione italiana dei dottori commercialisti.

ARTICOLO 27- MODIFICA DELLO STATUTO

Le modifiche dello statuto potranno essere effettuate solo in una AGS all'uopo convocata. L'AGS

per essere valida necessita della presenza dei due terzi dei soci in prima convocazione e del cinquanta per cento più uno in seconda convocazione. Le modifiche debbono essere approvate con il voto favorevole del cinquanta per cento più uno dei votanti presenti in persona o per delega.

ARTICOLO 28-NORMA TRANSITORIA

La prima AG eleggerà tra i soci fondatori i primi organi statutari che resteranno in carica per i primi 6 mesi, la seconda AG eleggerà tra i soci fondatori organi statutari che resteranno in carica per 5 anni.

ARTICOLO 29 - DISCIPLINA RESIDUALE

Per quanto non disciplinato dallo Statuto, dall'Atto Costitutivo o dal Regolamento, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge in materia.